



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
97	27-09-2018

OGGETTO:	FAVISMO – COMPORTAMENTI E MISURE SANITARIE DA ADOTTARE – RIFORMA ORDINANZA SINDACALE N. 125 DEL 18/09/2013. DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN MASSA.
-----------------	---

IL SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 125 del 18/09/2013, con la quale si dettavano i comportamenti da adottare a tutela della salute di un soggetto residente a Massa ed affetto da favismo, consistenti nel divieto della coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 m dalla sua abitazione e dalla scuola frequentata.

PREMESSO che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse.

VISTA la nota dell'Azienda U.S.L. N. 1 Toscana Nord Ovest di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione acquisita dall' Ente con Prot n. 114637/BIII6 del 16/09/2013-, in cui rappresenta che è stata informata che *"cittadini affetti da favismo sono residenti in Via Pietrasanta, 149 a Massa (MS)" e frequentano la scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto in località Massa (MS), la scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola e la ex Colonia "Comasca" di Via Ronchi.*

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione il Dirigente Medico IPeN della stessa Azienda U.S.L. propone a tutela della salute *"l'emissione di ordinanza affinché non siano coltivate le leguminose sopraindicate nell'area dove normalmente questi cittadini vivono e dimorano e cio, in un raggio di 500 metri:*

- *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta, 149 a Massa (MS);*
- *dalla scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto;*
- *dalla scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola;*
- *dalla ex Colonia "Comasca" di Via Ronchi.*

VISTA la nota, acquisita al Prot. Dell'Ente con n. 57014 del 19/09/2018, con la quale il soggetto di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 125 del 18/09/2013, chiede, causa cambio di Istituto e inizio attività extra scolastiche, l'estensione di tale Ordinanza all'area compresa all'interno dei 500 m di raggio dall'Istituto Paolo Ferrari situato in Via Casamicciola e dalla ex Colonia "Comasca" sita in Via Ronchi e la contestuale revoca dell'area compresa all'interno dei 500 m dalla scuola dell'infanzia Del Casone.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei soggetti in argomento.

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave : in un raggio di 500 metri:

- *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta, 149 a Massa (MS);*
- *dalla scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto;*
- *dalla scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola;*
- *dalla ex Colonia "Comasca" di Via Ronchi.*

Come evidenziata nella cartografia allegata

REVOCA

Il divieto assoluto della coltivazione delle fave in un raggio di 500m dalla scuola dell'Infanzia del Casone in quanto non più frequentata dai soggetti affetti da favismo

AVVERTE

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul Sito Internet del Comune di Massa;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, *in un raggio di 500 metri*:
 - *dalla loro abitazione sita in Via Pietrasanta, 149 a Massa (MS);*
 - *dalla scuola primaria di "Alteta" in Via Casellotto di Sotto;*
 - *dalla scuola secondaria "Paolo Ferrari" di Via Casamicciola;*
 - *dalla ex Colonia "Comasca" di Via Ronchi, come da cartina allegata;*
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;
- che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

RENDE NOTO

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dott. Geol. Simone FIALDINI;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa